

Regolamento di navigazione sul Fiume Tirino ricadente nel territorio del Comune di Capestrano

Regolamento per la disciplina della navigazione sulle acque del fiume Tirino nel tratto fluviale del territorio del Comune di Capestrano

Art. 1.

(Finalità ed ambito di applicazione)

1. Le presenti norme disciplinano la sicurezza e la regolarità della navigazione sulle acque del fiume Tirino, nel tratto del territorio comunale di Capestrano, in forme compatibili con la salvaguardia fluviale e la protezione dei beni culturali ed ambientali territoriali, oltre che con l'esercizio della pesca sportiva.

Art. 2.

(Divieti e Vincoli)

- 1) Sulle acque del fiume Tirino, nel tratto di territorio comunale di Capestrano, è vietata la navigazione a motore a scoppio.
- 2) La navigazione è vietata su imbarcazioni private per lo svolgimento di attività non compatibili con l'ambiente acquatico e ripariale come la Caccia, la pesca e su imbarcazioni finalizzate alla mera fruizione commerciale, è consentita solo dietro specifica autorizzazione da parte del gestore dei diritti esclusivi di pesca.
- 3) la navigazione su imbarcazioni private o qualsiasi genere di natante quali ad esempio kayak, canoe canadesi, pattini, zattere, ecc .. è soggetta al rilascio di apposito permesso da richiedere al Comune o all'associazione che gestisce i diritti esclusivi di pesca, salvo che per i nativi e/o residenti nel Comune di Capestrano, ai quali il permesso verrà rilasciato gratuitamente;
- 4) La Navigazione è consentita solo per il tratto di fiume compreso tra 20 metri a valle del Ponte di San Martino ed a monte in direzione sorgenti di Presciano e Capo d'acqua fino a valle della centrale idroelettrica, durante le seguenti fasce orarie :
 - Dal 1 settembre al 31 maggio dalle 10,00 alle ore 18,00;
 - Dal 1 giugno al 31 luglio dalle ore 9,30 alle ore 18,30;
 - Dal 1 agosto al 31 agosto dalle ore 9,00 alle ore 19,00;
- 5) Nei periodi di plenilunio dietro apposita autorizzazione del gestore dei diritti esclusivi di pesca, è consentita la navigazione notturna;
- 6) Nelle giornate e nei periodi in cui vige il divieto di pesca la navigazione è consentita anche al di fuori degli orari sopra indicati;
- 7) La navigazione è inoltre vietata durante le manifestazioni di pesca disciplinata da apposita ordinanza del sindaco o del gestore dei diritti esclusivi di pesca.
- 8) Verrà data la possibilità di navigare in concomitanza sul fiume ad imbarcazioni private e non finalizzate ad attività meramente commerciali per un numero Max di 6 canoe o Kayak, nei periodi, nei luoghi e negli orari indicati al punto 4) che, previa autorizzazione che verrà rilasciata individualmente per un limite massimo di 2 ore da chi gestisce i diritti esclusivi di pesca e nel pieno rispetto dei vincoli ricadenti sul tratto di fiume, non vadano ad interferire con l'esercizio della pesca sportiva e/o altre attività autorizzate dal Comune o dall'associazione che gestisce i diritti esclusivi di pesca.
- 9) E' assolutamente vietata la balneazione e qualsiasi attività di immersione sia in apnea che con bombole ARA, salvo specifica autorizzazione rilasciata dal Comune o dall'associazione che gestisce i

diritti esclusivi di pesca, per soli fini di studio e ricerca o per attività di pulizia dei fondali escluso la Diga di Capodacqua

10) disposizioni di cui all'art. 2 comma 2, non si applicano:

- a) Alle canoe e kayak della Soc. Coop. "I L BOSSO" per un numero massimo di 14 canoe e sei kayak dedicate al servizio turistico -ricreativo con finalità di educazione e sensibilizzazione ambientale nei periodi, nei luoghi e negli orari indicati al comma 4); previa specifica autorizzazione o convenzione scritta rilasciata da chi gestisce i diritti esclusivi di pesca.
- b) alle unità private adibite ad operazioni di controllo e manutenzione dell'asta fluviale, fermo restando l'obbligo, per tale unità, di regolare la navigazione in modo da non costituire pericolo per le persone e per le specie autoctone della flora e della fauna del fiume Tirino.
- c) Le disposizioni di cui all'art. 2 non si applicano alle unità pubbliche in servizio di vigilanza e di soccorso.

11) Sono vietati l'ammarraggio ed il decollo di idrovolanti e di altri tipi di aeromobili, salvo nei casi di emergenza e di ordine pubblico.

12) E' vietato il domicilio, la residenza od il pernottamento a bordo di natanti, galleggianti e di unita' da diporto.

Art. 3.

(Manifestazioni)

1) E' vietato qualsiasi tipo di manifestazione pubblica e privata, che interessi le acque del fiume Tirino, senza la preventiva autorizzazione rilasciata dal Comune oppure dall'associazione gestore dei diritti esclusivi di pesca.

2) Durante lo svolgimento delle manifestazioni, di cui al comma 1 e' fatto obbligo di rispettare le disposizioni di cui al presente regolamento.

Art. 4.

(Scarico rifiuti)

1) in tutto il Fiume Tirino e nelle acque ricadenti nel territorio del Comune di Capestrano, sulle sponde, su banchine e pontili, e' vietato svuotare e riversare le acque di sentina, nonché lasciare rifiuti solidi e liquidi di qualsiasi genere .

2) E' vietato, altresì, scaricare in acqua rifiuti solidi e liquidi, residui di combustione di olii lubrificanti, acqua di lavaggio ed ogni sostanza pericolosa o inquinante.

I trasgressori verranno puniti e sanzionati come previsto nella normativa di riferimento.

Art. 5.

(Norme di comportamento degli utenti)

1) E' vietato asportare, modificare, spostare, manomettere tutto quello che è il patrimonio naturalistico ed ecologico della flora e della fauna ittica e ripariale.

2) E' vietato abbandonare unità di navigazione o relitti nel tratto del fiume Tirino oggetto del presente Regolamento.

Art. 6.

(Informazione)

1) Il presente Regolamento e' affisso presso: gli uffici tecnici comunali competenti, l'Albo pretorio del Comune di Capestrano, nonché presso le aree interessate e le attività pubbliche e private presenti nelle zone limitrofe.

Art. 7.

(Vigilanza)

- 1) Gli atti di accertamento, contestazione e notificazione delle violazioni al presente Regolamento, vengono compiuti dai soggetti preposti di cui all'art. 2, e precisamente:
 - a) dagli agenti di polizia locale, dei carabinieri Forestali nei limiti delle competenze di legge;
 - b) dal personale di vigilanza dell'Ente di Gestione del Sistema delle aree protette della fascia fluviale del Tirino;
 - e) dalle guardie ecologiche volontarie, convenzionate con l'Organo di gestione del sistema fluviale del Tirino nel tratto ricadente nel territorio del Comune di Capestrano;
 - d) dal personale delle associazioni presenti sul territorio, dedite alla valorizzazione e conservazione del patrimonio faunistico e floristico del fiume, a cui verranno assegnate le funzioni di vigilanza e controllo delle acque del fiume Tirino.

Art. 8.

(Sanzioni)

- 1) Chiunque violi le disposizioni di cui alla presente normativa e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 250,00 a Euro 750,00.
- 2) L'Autorità competente a ricevere il rapporto ed a procedere ai conseguenti adempimenti, e' il Sindaco del Comune di Capestrano.

Art. 9.

(Norme di rinvio)

- 1) Per quanto non disciplinato da l presente regolamento, si applicano le norme in materia di navigazione interna.
- 2) Attraverso specifici atti amministrativi del Sindaco del Comune di Capestrano, l'Amministrazione comunale si riserva di intervenire sugli aspetti di cui alla presente disciplina al fine di disporre ulteriori eventuali prescrizioni in ordine alla sicurezza della navigazione ed alla tutela della pubblica incolumità.